

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 584

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BINAGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
norme generali su amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Per necessità di politica economica generale il Parlamento ha, con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accompagnamento alla legge finanziaria 1994, sancito un generale divieto di assunzione da parte delle unità sanitarie locali, consentendo alle regioni di autorizzare assunzioni in deroga fino al limite massimo complessivo del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazione dal servizio. Quest'ultime, mentre sono state numericamente poco significative nel secondo semestre 1993 a motivo del blocco disposto dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel corrente anno 1994 sono assai più consistenti in termini numerici, tanto da mettere a repentaglio, in assenza di un intervento correttivo da parte del legislatore, la tenuta dei livelli assistenziali raggiunti. La suddetta limitata deroga del 50 per cento rischia di mettere in grave difficoltà di funzionamento le strutture sanitarie pubbliche soprattutto relativamente a due profili professionali portanti del sistema, il medico e l'infermiere che sono a diretto contatto con il

paziente in particolari strutture od in turni funzionanti per 365 giorni all'anno. Per prevenire un non inverosimile drastico abbassamento dei livelli assistenziali ospedalieri è indispensabile introdurre alcune ben determinate modifiche al rigido vincolo del 50 per cento applicato in modo generalizzato, senza peraltro che queste modifiche vadano a pregiudicare la tenuta del nucleo della manovra complessiva. Al riguardo va precisato che:

a) i medici e gli infermieri ospedalieri hanno una consistenza numerica complessiva pari ad 1/3 del totale del personale dipendente;

b) le modifiche non interessano indistintamente tale consistenza numerica complessiva, ma soltanto una parte operante in turni organizzati nell'arco dell'intera giornata;

c) il carico finanziario derivante dalla proposta modifica, carico di consistenza limitata, dovrà trovare capienza nell'attuale quota di riparto assegnata ad ogni regione o in risorse proprie del bilancio regionale, senza alcun aggravio per la finanza erariale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

«2-bis. Le regioni che hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono, in deroga al precedente comma 2, autorizzare assunzioni nel limite massimo del 100 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi nell'anno 1994; tale deroga vale esclusivamente per la nuova rete ospedaliera risultante dal compimento del suo processo di ristrutturazione e, all'interno di questa, limitatamente alle cessazioni di personale medico ed infermieristico operante in turni organizzati per ricoprire il servizio 24 ore su 24.».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la quota di riparto del fondo sanitario nazionale assegnata ad ogni Regione o utilizzando le risorse proprie del bilancio regionale.